

TI_GERICHTE 80.2024.147 vom 15. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.147

FR: TI_GERICHTE 80.2024.147 du 15 juillet 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.147 del 15 luglio 2024

Regeste

Procedura: diffida ad adempiere gli obblighi procedurali, contribuente che ha contestato il proprio assoggettamento alle imposte nel Cantone, annullamento

Erwägungen

E. 1

LIFD e 198 cpv. 1 LT). Il contribuente deve compilare il modulo in modo completo e veritiero, firmarlo personalmente ed inviarlo, con gli allegati prescritti, all'autorità competente entro il termine stabilito (artt. 124 cpv. 2 LIFD e 198 cpv. 2 LT). Secondo gli articoli 124 cpv. 3 LIFD e 198 cpv. 3 LT, il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediare entro un congruo termine.

E. 1.1

Nel caso in esame, oggetto del gravame è la diffida ad adempiere gli obblighi procedurali del 19 giugno 2024. A questo proposito, va ricordato che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d'imposta. Coloro che non hanno ricevuto il formulario devono chiederlo all'autorità competente (artt. 124 cpv.

E. 1.2

Per quanto concerne l'imposta federale diretta, la diffida, quale decisione ordinatoria ("verfahrensleitende Verfügung"), non è impugnabile separatamente, ma solo insieme alla decisione di tassazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 25 ad art. 124 LIFD, p. 453; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 3 a ediz., Zurigo 2016, n. 57 ad art. 130 LIFD; Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3 a ediz., Basilea 2017, n. 34 ad art. 130 LIFD, p. 2245). La legge tributaria cantonale precisa, per contro, che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato e che contro la diffida è data facoltà di reclamo all'autorità fiscale e di ricorso alla Camera di diritto tributario entro 30 giorni (art. 198 cpv. 4 e 5 LT). L'art. 19 del Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2014, stabilisce che per ogni diffida inviata al contribuente che non osserva i termini di consegna della dichiarazione d'imposta o dei conteggi delle imposte trattenute alla fonte viene percepita una tassa di fr. 50.–. Per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo.

E. 1.3

Nella misura in cui concerne l'imposta federale diretta il ricorso si rivela conseguentemente irricevibile.

E. 2.1

Nel caso in esame, il ricorrente non contesta di non aver adempiuto agli obblighi di collaborazione richiesti dall'autorità di tassazione del Canton Ticino, ma sostiene di averli soddisfatti nel Canton Zurigo, suo attuale Cantone di domicilio, presentando la dichiarazione d'imposta per il 2023 tramite il portale ZHprivateTax in data 19 febbraio 2024. Argomenta di non essere tenuto a presentare la dichiarazione d'imposta per il 2023 nel Canton Ticino, poiché non è più domiciliato a _____ dal 1° novembre 2023, come avrebbe comunicato ripetutamente, senza che alcuna autorità abbia dato seguito alla sua richiesta.

E. 2.2

L'art. 195 LT prevede che i municipi allestiscano e tengano a giorno il registro dei contribuenti secondo le modalità stabilite dalla Divisione delle contribuzioni (cpv. 1) e che essi comunichino all'autorità fiscale ogni modificazione del registro dei contribuenti (cpv. 2). Inoltre, per l'art. 196 LT, le autorità di tassazione determinano, con il contribuente, le condizioni di fatto e di diritto per una imposizione completa ed esatta. Analogamente, la legge federale dispone che le autorità di tassazione compilino un ruolo dei probabili contribuenti e lo tengano a giorno (art. 122 cpv. 1 LIFD). Le autorità competenti dei Cantoni e dei Comuni comunicano alle autorità incaricate dell'esecuzione della LIFD i dati necessari, desunti dai loro registri di controllo (art. 122 cpv. 2 LIFD). Le autorità di tassazione possono avvalersi, per i lavori preliminari, della cooperazione delle autorità comunali o di organi specialmente incaricati (art. 122 cpv. 3 LIFD).

E. 2.3

Nel registro dei contribuenti devono pertanto figurare tutti i potenziali contribuenti, ai quali l'autorità fiscale invia il formulario per la dichiarazione, che essi sono obbligati a compilare e inoltrare (cfr. p. es. Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 4 a ed., Basilea 2022, n. 1 e 2 ad art. 122 LIFD, p. 430 s.). Secondo la giurisprudenza, il registro dei contribuenti non ha alcun effetto pregiudiziale o costitutivo per l'assoggettamento alle imposte. La circostanza che un contribuente sia iscritto o meno nel registro non ha pertanto alcun effetto sull'assoggettamento (cfr. sentenze del TF n. 2C_533/2010 e n. 2C_534/2010 del 16 febbraio 2011 consid. 5).

E. 2.4

Il contribuente, come emerge dalle osservazioni dell'UT del 24 luglio 2024, risulta iscritto nel registro dei contribuenti, dopo aver egli stesso comunicato il trasferimento del proprio domicilio dal Comune di _____ (ZH) al Comune di _____ (TI). Tuttavia, già con email del 15 marzo 2024 aveva informato l'Ufficio contribuzioni della città di _____ di aver "già presentato la dichiarazione dei redditi presso il Comune di _____ in data 20 febbraio 2024". Ricevuto il richiamo ad adempiere gli obblighi procedurali, poi, con scritto del 4 giugno 2024, aveva informato lo stesso UT di aver trasferito il suo domicilio da _____ a _____ a partire dal 1° novembre 2023. Il contribuente, che ha ricevuto il formulario per la dichiarazione fiscale, può chiedere una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, proprio per evitare di dover adempiere agli

obblighi di collaborazione cui ritiene di non essere soggetto. Solo quando la decisione pregiudiziale sarà cresciuta in giudicato, il contribuente dovrà, se del caso, compilare la dichiarazione di imposta (cfr. sentenza della CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020, consid. 2.2.; Althaus-Houriet, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 5a ad art. 124 LIFD). Ricevuto lo scritto del 4 giugno 2024, con cui il contribuente ha contestato il richiamo per la mancata presentazione della dichiarazione d'imposta del 2023, sebbene non contenesse un'esplicita richiesta in tal senso, l'UT avrebbe dovuto adottare una decisione pregiudiziale o incidentale sull'assoggettamento fiscale, invece di limitarsi a notificargli la diffida, senza confrontarsi con il merito della questione. Il contribuente aveva infatti il diritto di contestare il proprio assoggettamento alle imposte cantonali per il periodo fiscale 2023, impugnando eventualmente la relativa decisione con reclamo e con ricorso.

E. 2.5

In una sentenza del 24 gennaio 2023 (n. 80.2022.235, consid. 3.5), questa Camera ha ritenuto legittima la decisione dell'UT di infliggere la multa per violazione degli obblighi procedurali ad un contribuente che aveva richiesto una decisione pregiudiziale solo dopo aver ricevuto una diffida e successivamente una multa. È stato infatti ritenuto determinante il fatto che, nel momento in cui l'autorità fiscale ha adottato il provvedimento sanzionatorio nei confronti del ricorrente, quest'ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti e come tale obbligato a presentare una dichiarazione d'imposta. Il caso in esame differisce da quello appena evocato. Come riconosciuto dallo stesso UT nelle sue osservazioni al ricorso, il contribuente, dopo aver annunciato di aver trasferito il domicilio a Lugano a partire dal 1° settembre 2024 (e non novembre, come indicato nelle osservazioni), "in seguito ha richiesto di annullare il domicilio, invertendo soggiorno e domicilio con _____, cambio negato dal Comune di _____. Quando poi quest'ultimo gli ha inviato le bollette per il pagamento degli acconti delle imposte cantonali, con email del 15 marzo 2024 ha comunicato di aver presentato la dichiarazione nel Canton Zurigo, dove era domiciliato. Va ricordato che l'adozione di una decisione pregiudiziale o incidentale sull'assoggettamento fiscale ha proprio lo scopo di evitare che debba essere avviata e conclusa una procedura di accertamento del debito d'imposta nei confronti di una persona che potrebbe poi risultare che non è neppure soggetta all'imposta nel cantone che procede (sentenza CDT n. 80.2019.353 del 17 gennaio 2020 consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Nel caso in esame, appare giustificato l'annullamento della diffida, notificata al contribuente dopo che quest'ultimo aveva chiaramente sostenuto di ritenere di non essere assoggettato alle imposte nel Canton Ticino. Se l'autorità di tassazione ne riterrà adempiuti i presupposti, al contribuente dovrà essere notificata una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento alle imposte cantonali, suscettibile di reclamo.

E. 3

Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 luglio 2024 è riformata nel senso che è annullata la diffida del 19 giugno 2024. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAI per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.